

In rassegna l'orientamento della giurisprudenza sulle ipotesi in cui l'assemblea non delibera

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Bilanci, il mancato sì è un rischio

Può scattare la liquidazione della società. Effetti sugli utili

Pagina a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nel caso in cui si verifichi la mancata approvazione di due bilanci consecutivi da parte dell'assemblea questa può risultare sostanzialmente incapace a deliberare e la società potrà essere messa in liquidazione. È questa la più recente posizione della giurisprudenza in merito alla corretta interpretazione alla causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 3 c.c..

Perché il bilancio potrebbe non essere approvato. In sede di presentazione del bilancio in assemblea possono verificarsi una serie di situazioni che, di fatto, impediscono l'approvazione dello stesso.

a) Mancato raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi. La prima ipotesi è quella in cui non si raggiungano in prima o seconda convocazione (nei casi di srl che prevedano quorum anche in seconda convocazione) i quorum costitutivi o deliberativi previsti nell'atto costitutivo o dallo statuto per l'approvazione del bilancio. Nelle spa l'evento è raro in quanto l'art. 2369 c.c., al co. 3, prevede che in seconda convocazione l'assemblea delegata ad approvare il bilancio deliberi sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

b) Ipotesi di maggioranza contraria. La seconda ipotesi è quella in cui i soci di maggioranza decidano di votare contro l'approvazione del bilancio. Quanto sopra può verificarsi, per esempio, quando i soci non condividano le politiche di bilancio poste in essere dagli amministratori, quando reputino sostanzialmente non corrette le loro valutazioni o appostazioni contabili o ritengano non presenti le condizioni di continuità aziendale che invece il progetto di bilancio attesta. È un'ipotesi che può verificarsi, in particolare, quando il revisore formuli un parere negativo (o una "no opinion") all'approvazione del bilancio con sindaci che si esprimano nello stesso senso. In questi casi i soci po-

trebbero decidere di non approvare il bilancio chiedendo agli amministratori una nuova redazione dello stesso secondo le indicazioni degli organi di controllo.

c) Situazioni di dissidio fra i soci paritetici. Una terza ipotesi di mancata approvazione del bilancio è, poi, quella in cui nella società sussistano due soci detentori del 50% cadauno delle quote o azioni, o due compagini sociali paritetiche (cosiddetto "bilanciamento di voti"). In questi casi, le diatribe fra soci sfociano, quasi fatalmente, nella mancata approvazione del progetto di bilancio. Va ricordato, a riguardo, che tale rischio sussiste, ovviamente, anche nelle srl che approvino il bilancio con metodologia extra-assembleare. Si noti che, nelle srl pare ammissibile ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 3 c.c., approvare il bilancio "con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale". La Cassazione, tuttavia ha recentemente chiarito che la locuzione in commento debba essere intesa nel senso che la quota favorevole può essere anche pari a tale percentuale solo in assenza dell'espressione di una pari percentuale di voti in senso opposto, quando, per esempio, i presenti siano inferiori al 100% del capitale, mentre, in caso contrario, quando il 50% del capitale approvi e il 50% respinga la proposta, la maggioranza difetta e la deliberazione non potrà dirsi approvata" (Cass. 29/2/2024 n. 5429 c.c.).

Cosa succede nel caso di bilancio non approvato. La delibera attraverso la quale l'assemblea approva il bilancio d'esercizio costituisce atto essenziale per la vita della società, la cui mancanza compromette irrimediabilmente il funzionamento dell'ente.

La giurisprudenza si è recentemente spesso pronunciata sugli effetti della mancata approvazione del bilancio.

Il primo effetto collegato alla mancata approvazione del rendiconto riguarda l'impossibilità di distribuire utili ai soci. In assenza approvazione del bilancio, infatti, l'art. 2433,

comma 2 c.c. non consente di procedere alla distribuzione di dividendi, situazione questa che di certo non favorisce il superamento di eventuali contrasti fra soci.

Un secondo aspetto critico riguarda i rapporti con le banche finanziatrici. Queste, infatti, richiedono sempre la presentazione del bilancio approvato per la concessione o il rinnovo di finanziamenti. Ne consegue che la mancanza del bilancio ufficialmente approvato può concretamente compromettere l'attribuzione di mutui o il rinnovo degli stessi e in generale l'operatività stessa della società con gli istituti di credito, con evidenti ripercussioni sull'attività d'impresa.

Un terzo aspetto rilevante, inoltre, riguarda l'operatività della società. Il bilancio non approvato crea, infatti, sfiducia nei confronti dell'amministrazione dell'ente da parte dei clienti, dei fornitori e in generale di tutti gli stakeholders impedendo alla società una serie di operazioni. Tale situazione, infatti, nella quasi totalità dei casi non consente per esempio alla società la partecipazione a gare d'appalto o a bandi per l'attribuzione dell'erogazione di fondi o finanziamenti di tipo europeo, nazionale o regionale.

Il tutto, ovviamente senza considerare che la mancata determinazione di utile e perdite non consente di assolvere in maniera corretta agli obblighi di tipo fiscale.

Lo scioglimento della società. L'aspetto giuridicamente più rilevante della mancata approvazione attiene al concreto rischio che più bilanci non approvati possano determinare una causa di scioglimento della società.

L'incapacità conclamata e reiterata nel tempo a pervenire all'approvazione del bilancio mina, infatti, una delle attività fondamentali dell'assemblea ordinaria e quindi può determinare quella specifica causa di scioglimento "per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività...", espressamente contemplata dall'art. 2484, n. 3, c.c., valida



indistintamente per ogni tipologia di società di capitali (cooperative incluse in relazione all'espresso richiamo dell'art. 2545-duodecies all'art. 2384 c.c.).

L'orientamento giurisprudenziale prevalente, sul tema, ritiene che non sia fondamentale al fine di determinare una causa di scioglimento la mancata approvazione di un singolo bilancio ma sia richiesto un comportamento reiterato nel tempo, che potrebbe configurarsi nell'omessa approvazione del progetto di bilancio per almeno due esercizi consecutivi (Trib. Ancona 24 luglio 2025, App. Cagliari 22 febbraio 2025).

Chi scrive, ritiene preferibile la posizione di altra giurisprudenza che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza della causa di scioglimento, ritiene che non sia tanto rilevante quante volte il bilancio non sia stato approvato dall'assemblea, quanto il contesto generale, e in particolare l'irreversibilità del blocco di funzionamento dell'assemblea in relazione a un insanabile dissidio fra soci. In altri termini per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia (Trib. Roma 4 ottobre 2024; Trib. Napoli, 16 luglio 2024; Trib. Prato 12/1/2010).

Se si verificano tali condizioni di impasse, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea per deliberare lo scioglimento.

— © Riproduzione riservata — ■

La giurisprudenza

Per lo scioglimento servono almeno due bilanci non approvati <i>Tribunale di Ancona, 14/7/2025</i>	La mancata approvazione del bilancio assume rilievo come causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c. solo qualora si protragga per almeno due esercizi, non essendo altrimenti idonea a dimostrare una definitiva impossibilità dell'assemblea di adottare decisioni fondamentali per la vita societaria
Sintomo ravvisabile dopo due bilanci non approvati <i>Corte d'appello di Cagliari, 22/2/2025</i>	La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. ove tale omissione concerna almeno due bilanci di esercizio
Scioglimento se l'assemblea appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali <i>Tribunale di Roma, 4/10/2024</i>	Ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia
Per lo scioglimento è richiesto che sia improbabile il ripristino del regolare funzionamento assembleare <i>Tribunale di Napoli, 16/7/2024</i>	Anche nel caso di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, dovrà valutarsi se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l'imminente ripristino del normale funzionamento dell'assemblea in quanto, solo in tal caso, potrà dirsi integrata la fattispecie di continuata inattività assembleare che integra la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, co., n. 3, c.c.
Causa di scioglimento quando reiteratamente convocata l'assemblea non approva <i>Tribunale di Bologna, 12/7/2024</i>	È integrata la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea quando questa, ripetutamente convocata, non riesca ad approvare il bilancio, indipendentemente dal fatto che ciò dipenda dal dissenso dei soci o dal loro disinteresse
Con il 50% dei voti e 5% contro nessun bilancio può essere approvato <i>Cass. 29/2/2024 n. 5429</i>	In caso di votazioni assembleari nelle quali il 50% del capitale sociale approva una proposta e l'altro 50% la respinge, non si forma una deliberazione univoca poiché nessuna maggioranza viene raggiunta. Tale situazione può portare allo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, a norma dell'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.